

STATUTO

Art. 1 STATUTO

E' costituita l'Associazione denominata: MAPLE ACADEMY

Art. 2 SEDE

- L'Associazione ha sede in Via Savorgnano N. 16/1, San Vito al Tagliamento (PN) e potrà aprire sedi secondarie o uffici in tutta la Comunità Europea.
- L'Associazione è una libera associazione di fatto amministrativamente autonoma, regolata e disciplinata a norma dell'art. 18 della Costituzione e dagli artt. 36 e seguenti Titolo I Cap. III del Codice Civile.

Art. 3 OGGETTO E SCOPO

1. L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. L'Associazione si propone di sostenere e promuovere l'attività di educazione, istruzione e formazione quale elemento significativo ed essenziale per la crescita personale e lavorativa degli individui. In particolare, la formazione, da chiunque erogata: deve essere volta a qualificare, aggiornare e perfezionare professionalmente individui di ogni età. L'Associazione, per quanto sopra espresso, si propone di sviluppare in particolare l'apprendimento delle lingue straniere e, attraverso queste, ampliare le opportunità di crescita individuale, professionale degli individui.

L'Associazione, a tal fine, si impegna a promuovere occasioni di incontro e di discussione sui predetti temi, e si propone di realizzare, in proprio e/o in collaborazione con istituti o enti pubblici o privati e con aziende, una attività di ricerca e di studio, in armonia e coerenza con i propri scopi.

A tal fine l'Associazione potrà:

- A. Coinvolgere nelle proprie attività di promozione Enti Locali, Amministrazioni Pubbliche, Distretti Scolastici, ecc.
- B. Organizzare, anche a livello internazionale, seminari, workshop, convegni, corsi, attività di formazione, attività culturali, progetti educativi e ludici, scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, realizzare ed editare testi, volumi, libri a stampa o telematici, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento dei temi culturali e sociali. Cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e socio-assistenziale e sanitaria, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli;
- C. Partecipare come Associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali e di elaborazione originale di idee, concetti e istanze di arricchimento della sfera culturale con obiettivi di carattere sociale;
- D. Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- E. Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali.
- F. Esercitare attività commerciale e di prestazione di servizi, in via strumentale al conseguimento del proprio scopo;
- G. Potrà acquistare strumentazioni, arredi e materiali inventariabili e non, per condurre ricerche e studi. Nonché allestire locali adeguati allo scopo.

2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate al punto 1 del presente Articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse, di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici, Privati o persone fisiche.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori, e quindi attualmente nella complessiva misura di 300,00 euro versati in denaro contante dai Fondatori stessi.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - dei versamenti effettuati dai Soci fondatori originari;
 - da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
 - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
 - sovvenzioni e contributi di privati, singoli o Istituzioni ed Enti pubblici/privati nazionali ed esteri;
 - sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato Italiano, di Stati Esteri;
 - lasciti o donazioni;

- ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione medesima o del suo rinnovo e la scadenza entro la quale deve essere effettuato il versamento sociale. In mancanza, si intende prorogato l'importo dell'anno precedente.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto a quelli originari.
3. I versamenti a fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità fatto salvo il minimo come sopra determinato, se dovuto, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di Dotazione.
4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 6 SOCI

1. Sono aderenti all'Associazione:
 - i Soci Fondatori
 - i Soci Ordinari
 - i Soci Corsisti: sono gli allievi dei corsi organizzati dall'Associazione, i quali effettuano il versamento della quota minima per l'adesione all'Associazione e di una ulteriore quota per la partecipazione ai singoli corsi o attività programmate, i cui importi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - i Soci Sostenitori
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per periodo temporaneo.
3. L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato di maggiore età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.
4. I Soci Fondatori sono i soci che hanno dato vita all'Associazione stessa e che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di Dotazione dell'Associazione o, per particolari meriti, sono stati determinanti allo sviluppo stesso dell'Associazione.
5. I Soci Ordinari sono tutti i cittadini italiani o stranieri, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno, che hanno inoltrato domanda di adesione al Presidente e che la stessa sia stata accolta all'unanimità dal Consiglio direttivo.
6. I Soci Sostenitori sono persone singole, società ed Enti come enti morali, enti pubblici, associazioni, società di qualsiasi natura che all'ammissione o successivamente paghino una quota pari almeno 20 volte quella prevista per un Socio Ordinario. Il Socio Sostenitore, non persona singola, è rappresentato in seno all'Associazione da un suo delegato.
7. I Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori, annualmente e nei tempi e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, devono versare le quote sociali.
8. La qualifica di Socio si perde:
 - per recesso, da presentarsi mediante invio di lettera raccomandata, e-mail o fax al Presidente dell'Associazione, con decorrenza a tutti gli effetti, quattro mesi dopo la data di tale comunicazione;
 - per radiazione.
 - ove non abbia regolarmente versato la quota associativa annua.
9. Sanzioni:
 1. Ammonizione; viene comminata al Socio dal Consiglio Direttivo per infrazioni di lieve entità o comportamenti disdicevoli di relativa gravità. Il Socio non perde i propri diritti;
 2. Censura; viene comminata al Socio già Ammonito dal Consiglio Direttivo che prosegue nel comportamento. Il Socio, per il periodo di censura, non superiore comunque ai 180 giorni, non può partecipare alle attività sociali;
 3. Radiazione; La radiazione può essere disposta dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che:
 - 1) riporti condanne che ledano la sua onorabilità o quella dell'Associazione, ivi inclusi danni diretti o indiretti all'immagine e reputazione della stessa;
 - 2) si sia reso moroso e, malgrado l'invito a regolarizzare la sua posizione debitoria da parte del Consiglio Direttivo, non abbia provveduto entro 6 mesi al pagamento delle somme di cui è debitore nei confronti dell'Associazione;
 - 3) abbia commesso infrazioni di particolare gravità.
 - 4) Il provvedimento di radiazione viene comunicato anche alle altre organizzazioni e associazioni con cui l'Associazione condivide l'impegno nel conseguimento delle finalità dell'Associazione.
10. Il socio sanzionato, qualora ritenga di esserlo stato ingiustamente, può ricorrere al giudizio della prima Assemblea utile, inviando lettera RR al Presidente e chiedendo il Giudizio Assembleare. Nel frattempo restano valide le decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 7 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- A. L'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- B. Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- C. Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- D. Il Consiglio Direttivo.

Art. 8 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile). Essa inoltre:
 - A. Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo: del Presidente, del Vicepresidente e dei Consiglieri.
 - B. Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.
 - C. Delibera sulle modifiche al presente Statuto.
 - D. Approva gli eventuali Regolamenti che possono disciplinare l'attività dell'Associazione.
 - E. Delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.
 - F. Delibera sui ricorsi degli associati.
 - G. Delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti all'Associazione.
2. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima della adunanza o mediante lettera raccomandata o comunicazione elettronica e-mail, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti di tutti gli associati con diritto di voto e tutti i componenti il Consiglio Direttivo.
3. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
4. Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare al massimo tre associati. Le deleghe debbono essere conservate tra gli atti sociali.
5. Ogni socio acquisisce il diritto di voto solo se aderisce all'associazione non successivamente ai 4 mesi precedenti la data dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni, salvo dimissioni. Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo con cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
2. Il Consiglio può nominare un Segretario dell'Associazione, che pur partecipando alle riunioni del Consiglio, non ha diritto a voto, sempreché non sia stato eletto a Membro del Consiglio stesso dall'Assemblea.
3. Il Consiglio può delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni di uno dei Consiglieri.
4. Il Consiglio nomina un Componente del Collegio Arbitrale e che non sia Membro del Consiglio stesso, in caso di contestazioni o reclamo per l'esclusione dall'Associazione di un socio.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo e-mail o lettera da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ne siano informati un giorno prima della riunione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, il Consiglio Direttivo si reputa validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza del Consiglio in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente dell'adunanza, nelle votazioni segrete la parità equivale al rigetto.
6. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.
7. Il Consiglio Direttivo definisce la quota annuale di adesione, differenziata in relazione alle tipologie di soci, e delle quote per la partecipazione ai singoli corsi, nonché le relative modalità di versamento.

Art. 10 PRESIDENTE

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al consiglio stesso, se nel caso, con idonea procura.
2. Al Presidente spetta il compito di completare le procedure di registrazione del presente atto, di iscrivere l'Associazione in Albi e di aprire conti correnti intestati all'associazione stessa.
3. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma qualora se ne presenti la necessità.
5. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 11 VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'adempimento del Presidente.

Art. 12 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti dell'Associazione, il libro verbali delle Sanzioni.

Art. 13 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Senza ritardo, e comunque non oltre il 31 Aprile di ciascun anno, dopo la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo recante il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 14 AVANZI DI GESTIONE


1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 LEGGI APPLICABILI

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro 1 del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile. Per il funzionamento e l'operatività dell'associazione, si fa esplicitamente riferimento a quanto stabilito dagli artt. 36 e seguenti Titolo I Cap. III del Codice Civile. Il presente Statuto è composto da 16 (sedici) articoli, 4 (quattro) pagine e fin qui della presente. Letto ed approvato nella *seduta del giorno 12 del mese di Maggio* dell'anno 2014.



(apporre le firme in originale)